

contributi a fondo perduto

Il primo ed unico portale per i finanziamenti a fondo perduto ed agevolati

www.contributiafondoperduto.it

Impresa Sociale

COS'È

Non è una tipologia a sé stante ma configura una "speciale qualifica" che possono assumere gli enti suddetti (associazioni, fondazioni, comitati) ed anche le società lucrative o mutualistiche (es Cooperative).

FA PER ME?

Si se si intendono svolgono le seguenti attività di utilità sociale:

assistenza sociale

assistenza sanitaria e socio sanitaria

educazione

istruzione

tutela ambientale

tutela dei beni culturali

formazione universitaria

formazione extrascolastica

turismo sociale

servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale

Vantaggi:

1. Limitazione parziale delle responsabilità patrimoniali dei partecipanti anche quando per la forma societaria utilizzata prevarrebbe la responsabilità personale e illimitata di questi soggetti (società in nome collettivo).
2. Funzione sociale ed utilità sociale.
3. Possibilità di avvalersi di volontari nel limite del 50% dei lavoratori.

Svantaggi:

1. Complessità di gestione
2. Ambiti operativi determinati
3. Responsabilità patrimoniale non sempre limitata
6. Indisponibilità del patrimonio
7. Costi

3 –CARATTERI DISTINTIVI:

Salvo quanto disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal codice civile, se è dotata di un patrimonio netto di 20.000 euro al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese risponde delle obbligazioni assunte solo l'organizzazione con il suo patrimonio. Se il patrimonio diminuisce per delle perdite al di sotto di 1/3 dei 20.000 euro, delle obbligazioni rispondono in solido tutti coloro che hanno agito per nome e per conto dell'impresa.

Il patrimonio è indisponibile, poiché non è possibile distribuire fondi o riserve a vantaggio dei soci.

L'assenza dello scopo di lucro e dello smobilizzo del patrimonio resta anche in caso di scissione, fusione o trasformazione dell'impresa sociale.

Le società commerciali che vogliono qualificarsi impresa sociale devono inserire il vincolo di non distribuzione degli utili.

L'impresa sociale deve:

- avere nella denominazione la locuzione "impresa sociale"
- avere una struttura democratica;
- avere la maggioranza degli amministratori soci

- tenere i libri contabili;
- redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale;

REGIME FISCALE

Non sono previste agevolazioni fiscali ad hoc: è sottoposta a tassazione come tutti gli altri soggetti che producono reddito d'impresa in via prevalente (società o enti commerciali).

Solo le ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) e gli enti non commerciali che acquisiscono anche la qualifica di i.s. continuano ad applicare le disposizioni tributarie agevolative, previo rispetto dei requisiti e condizioni ivi previste dal D.Lgs. 460/97 (art. 17, D.Lgs. n. 155/2006).

COSTITUZIONE

L'impresa sociale deve essere costituita con un atto pubblico innanzi al notaio che provvede a registrare l'atto e ad iscrivere l'impresa sociale nell'apposita sezione presso il registro delle imprese competente per territorio (quello dove è posta la sede sociale). Il notaio incaricato provvederà ad inserire nello statuto le clausole che garantiscono lo status di impresa sociale anche ai fini fiscali. L'impresa sociale deve avere un proprio Codice Fiscale (che è anche il numero di Partita IVA).

COSTI

Dipendono dalla forma utilizzata: società di persone, di capitale, cooperative, associazioni, fondazioni, comitati

Imposta di Registro: Euro 168,00

Se costituita per esempio nella forma di società a responsabilità limitata deve avere un capitale minimo di Euro 20.000,00.

SCIoglimento

L'assemblea che lo delibera deve essere redatta per atto pubblico e deve essere depositata presso il Registro delle Imprese. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo non potrà essere in alcun modo distribuito ai soci, ma dovrà essere integralmente devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, utili o propedeutiche all'attività della società, il tutto ai sensi dell'art. 13 – comma 3 del D.Lgs. 155/2006.

Costi di scioglimento: Dipendono dalla forma utilizzata.

contributiafondoperduto

www.contributiafondoperduto.it

Autore dell'articolo: Dott. Paci Pierluigi

Dottore commercialista – Revisore contabile – Mediatore civile e commerciale – Esperto in finanza agevolata

Via G. Gabrielli, 105 – Fano (PU), 61032

Tel.: 0721/580431 - 3271795648